

Avvertenze per l'accesso e la consultazione degli atti del brefotrofo dell'Annunziata

I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ai sensi dell'articolo 122 comma 1 lettera b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), *ad eccezione di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di **settanta anni** se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.*

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 4 comma 1 lettere d) ed e), ora abrogato, in quanto richiamato dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 si danno le seguenti definizioni:

- "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

- "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Deve essere anche tenuto conto della regolamentazione introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 GDPR; in particolare all' art. 9 comma 1 il Regolamento prevede che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Si raccomanda altresì il rispetto del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (All.to A.2 al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Nel caso di ricerca genealogica si evidenzia che ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 art. 93 c.2 il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi **cento anni** dalla formazione del documento.

Inoltre in base all'art. 28 della Legge 184 del 1983 comma 3 l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.